



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 luglio 2014  
(OR. en)

12270/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0225 (NLE)**

---

---

UD 189  
CID 1  
TRANS 377

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 luglio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 491 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea, in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 491 final.

---

All.: COM(2014) 491 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2014  
COM(2014) 491 final

2014/0225 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea, in merito  
alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale  
di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nell'Unione europea il 20 giugno 1983.

Scopo della decisione proposta è far adottare dall'Unione europea le modifiche più recenti alla convenzione TIR concordate dal gruppo di lavoro della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti e successivamente adottate dal comitato amministrativo della convenzione TIR, con riserva dell'espletamento delle procedure interne dell'UE.

Il 6 febbraio 2014 il comitato amministrativo della convenzione TIR, nel corso della 57° sessione, a Ginevra, ha adottato proposte di modifiche all'allegato 1 e all'allegato 6 del testo della convenzione. Il 12 giugno 2014 il comitato amministrativo della convenzione TIR, nel corso della 58a sessione, a Ginevra, ha adottato una proposta di modifica all'allegato 9 del testo della convenzione. Le proposte saranno trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 60 della convenzione ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2015, tranne nel caso in cui, entro il 1° ottobre 2014, almeno cinque parti contraenti notifichino le loro obiezioni al Segretario generale.

#### **1.2. Contesto generale**

La convenzione TIR, gestita dall'UNECE, ha istituito un regime di transito doganale per la circolazione internazionale di merci su strada. La convenzione permette alle merci in regime di sospensione doganale e fiscale di attraversare le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Diminuendo i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di risparmiare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime consiste nel fatto che la convenzione TIR offre, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

Il gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e il comitato amministrativo della convenzione TIR hanno convenuto che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Si tratta delle seguenti modifiche:

- modifica dell'allegato 1, modello di carnet TIR: VERSIONE 2, punto 5, e dell'allegato 6, nota esplicativa all'articolo 8, comma 3, punto 5, come conseguenza delle modifiche apportate alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (convenzione SA), in particolare l'inserimento di una sottovoce separata, riguardante il tabacco per narghilé, nella voce 24.03;

- modifica dell'allegato 6, con l'introduzione di due nuove note esplicative all'allegato 9, parte II, paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda la trasmissione dei dati sugli operatori TIR autorizzati utilizzando l'applicazione online+ della banca dati TIR internazionale (di seguito: ITDB);
- modifica dell'allegato 6, con l'introduzione di una nuova nota esplicativa all'articolo 38, paragrafo 2, per quanto riguarda la trasmissione dei dati sulle esclusioni alla commissione esecutiva TIR utilizzando l'applicazione online+ dell'ITDB;
- modifica dell'allegato 6, con l'introduzione di due nuove note esplicative all'allegato 8, articolo 9, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda la rappresentanza e l'elezione di un membro supplente presso la commissione esecutiva TIR;
- modifica dell'allegato 9, parte I, paragrafo 3, punto vi), mediante sostituzione dell'attuale formulazione del termine del 1° marzo con un testo più preciso.

### **1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta.

### **1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e di trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 68 parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **2.1. Consultazione delle parti interessate**

#### *Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti*

Nel corso delle riunioni del comitato della legislazione doganale ("coordinamento Ginevra") si sono svolte le consultazioni con gli Stati membri con l'approvazione delle proposte. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e del comitato amministrativo della convenzione TIR.

#### *Sintesi delle risposte e modalità con cui sono state esaminate*

Parere favorevole.

### **2.2. Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

### **2.3. Valutazione d'impatto**

La modifica proposta al codice SA 24.03.10 è giustificata dalle modifiche ai codici del sistema armonizzato e non altera la copertura dei prodotti originali. Ne consegue un allineamento delle disposizioni in materia di transito.

Le modifiche che introducono la possibilità di comunicare i dati richiesti dalla normativa sugli operatori TIR autorizzati e i dati sulle esclusioni utilizzando l'applicazione online+ dell'ITDB, anziché inviare tali dati in altra forma (su carta o per e-mail) costituiscono un'agevolazione per le autorità doganali che usano l'applicazione. Questa applicazione web, gestita dal segretariato TIR dell'UNECE, facilita la gestione dei dati relativi ai titolari nazionali di carnet TIR. La trasmissione dei dati all'ITDB tramite invio elettronico potrebbe diventare obbligatoria in futuro.

Le modifiche procedurali riguardanti le elezioni suppletive e la rappresentanza presso la commissione esecutiva TIR precisano la procedura da seguire dopo le dimissioni di un membro della commissione esecutiva TIR e definiscono i requisiti professionali per i membri potenziali di detta commissione.

Tutte le modifiche proposte all'allegato 6 non modificano nel merito la convenzione TIR poiché, a norma dell'articolo 43 di detta convenzione, le note esplicative contengono l'interpretazione di talune disposizioni della convenzione TIR e dei suoi allegati e descrivono talune pratiche raccomandate.

La modifica della formulazione del termine all'allegato 9, parte I, paragrafo 3, punto vi), garantirà un'adeguata comprensione dell'obbligo attualmente imposto all'associazione nazionale di comunicare ogni anno alla commissione esecutiva TIR i prezzi di tutti i tipi di carnet TIR rilasciati.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **3.1. Sintesi delle misure proposte**

La decisione proposta definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in merito alla proposta di modificare la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

### **3.2. Base giuridica**

Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **3.3. Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Le modifiche proposte sono state previamente approvate dal gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e dal comitato amministrativo della convenzione TIR.

### **3.4. Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Introduce una modifica nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità.

### **3.5. Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea mediante decisioni.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea, in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio del 25 luglio 1978<sup>1</sup> ed è entrata in vigore nell'Unione europea il 20 giugno 1983<sup>2</sup>.
- (2) È stata pubblicata, come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009<sup>3</sup>, una versione consolidata della convenzione TIR, in virtù della quale la Commissione pubblica le future modifiche della convenzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.
- (3) Sono state concordate varie modifiche alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (convenzione SA). Il 1° gennaio 2012 tali modifiche sono entrate in vigore per tutte le parti contraenti della convenzione SA. Le modifiche rendono necessario modificare il modello di carnet TIR e un riferimento nella nota esplicativa.
- (4) A seguito dell'introduzione dell'applicazione online+ della banca dati TIR internazionale (ITDB) - un repertorio internazionale di informazioni relative a tutte le persone autorizzate dalle parti contraenti ad utilizzare la procedura TIR - il comitato amministrativo della convenzione TIR ha deciso che l'utilizzo dell'ITDB online+ per comunicare all'ITDB i dati richiesti dalla normativa sugli operatori TIR autorizzati rende superfluo l'invio di tali dati in altra forma, ad esempio, su carta o per via elettronica. Per precisare tale principio nel testo della convenzione, il Comitato auspica l'introduzione di due nuove note esplicative. È proposta una nota esplicativa analoga in merito alla trasmissione dei dati sulle esclusioni alla Commissione esecutiva TIR.

---

<sup>1</sup> GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

<sup>3</sup> GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.

- (5) In seguito alla discussione della commissione esecutiva TIR sui requisiti professionali per la nomina dei suoi membri, nonché per l'elezione dei membri supplenti presso detta commissione, comprendente considerazioni sulle modalità per modificare l'attuale regolamento interno, la commissione esecutiva TIR ha trasmesso al comitato amministrativo della convenzione TIR le proposte per due nuove note esplicative. La prima proposta di nota esplicativa è volta a definire i requisiti professionali dei potenziali membri della commissione esecutiva TIR, onde indicare alle parti contraenti il miglior modo per procedere alla nomina di un candidato. La seconda nuova nota esplicativa raccomanda la prassi da seguire in caso di dimissioni di un membro della commissione esecutiva TIR o di sua impossibilità a portare a termine il mandato. Inoltre dà al comitato amministrativo della convenzione TIR la possibilità di decidere se si svolgeranno elezioni suppletive. Le modifiche al regolamento interno della commissione esecutiva TIR sono state adottate nel corso della 49a e della 50° sessione.
- (6) La modifica dell'allegato 9, parte I, della convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (GU L 66/1 del 6 marzo 2012) e ha introdotto, tra l'altro, un nuovo obbligo che impone alle associazioni nazionali di comunicare alla commissione esecutiva TIR i prezzi dei carnet TIR. Tuttavia il termine per adempiere a tale obbligo non è stato chiaramente precisato. La modifica proposta preciserà tale termine.
- (7) Nel corso della 57a e della 58a sessione, tenutesi nel febbraio 2014, il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte alla convenzione TIR con riserva dell'espletamento delle procedure interne dell'Unione.
- (8) Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione in merito alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sul progetto di modifica allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato amministrativo della convenzione TIR possono concordare modifiche minori al progetto proposto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La Commissione pubblica la modifica, una volta adottata, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicandone la data di entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*